Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2022

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022

Relazione del Presidente
del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

dott. Raffaele Potenza

Perugia, 16 marzo 2022

SOMMARIO

INDIRIZZI DI SALUTO 7

1. L'ATTIVITÀ 2021 8

1.1 - L'attività giurisdizionale 8

1.2 - L'attività amministrativa 9

2. OBIETTIVI E PROSPETTIVE PER IL 2022 12

3. CONCLUSIONI 14

4. ALLEGATI 15

I Sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali 15

II Prospetto riepilogativo 27

III Ricorsi definiti per anno di deposito e tipo di decisione 28

INDIRIZZI DI SALUTO

Autorità, colleghi, operatori del foro, personale amministrativo, gentili ospiti.

Rivolgo anzitutto un cordiale saluto a tutti i presenti, che ringrazio vivamente per aver accolto l'invito a partecipare, anche in via telematica a questa inaugurazione. Con rammarico, causa gli strascichi normativi di un epidemia che ancora resiste, non abbiamo potuto accogliere tutti coloro che, nonostante l'insufficienza della sede, ospitavamo sino al 2019 e di questo mi scuso.

Prima di esporre risultati ed obiettivi del Tribunale, desidero formulare il mio personale ringraziamento ai colleghi ed al personale amministrativo, poichè senza il loro apporto questa inaugurazione e la mia relazione non sarebbero stati possibili. Nell'economia generale della cerimonia, la seconda sarà particolarmente breve per dare pieno spazio agli interventi previsti dal cerimoniale, nel tentativo di compensare la ristrettezza che ha caratterizzato l'inaugurazione dello scorso anno, svoltasi da remoto.

Con l'inaugurazione di oggi, infatti, riprende anche presso il TAR Umbria lo svolgimento della cerimonia in presenza, sia pure con l'osservanza delle cautele anticovid ancora vigenti e che purtroppo hanno comportato un dimezzamento del numero dei partecipanti in presenza. La cerimonia corona dunque il ripristino della vita relazionale della giustizia amministrativa umbra, la cui attività, anche per il 2021, non ha subito alcun rallentamento a causa della pandemia e ciò grazie ad una compatta ed efficiente reazione di tutti.

Sotto tale aspetto può dirsi che nel nostro piccolo abbiamo pienamente attuato l'esortazione, anche recentissimamente rinnovata dal Presidente Mattarella, ad affrontare con unità e determinazione la difficilissima situazione emergenziale.

1 - L'ATTIVITÀ 2021

1.1 - L'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

Nel 2021 sono stati proposti **782 nuovi ricorsi** (dei quali 361, per l'ottemperanza alle decisioni applicative della legge sulla ragionevole durata dei processi, la c.d. legge Pinto"); un sensibile aumento (circa il 20%) rispetto ai 662 ricorsi depositati nel 2020. E' stato dunque necessario da parte del TAR Umbria il prolungamento dello sforzo già impiegato nell'anno precedente. Considerando che nel complesso il Tribunale ha conservato una dotazione di personale sempre, seppur lievemente, inferiore agli organici previsti, emergono risultati positivi ancora migliori di quelli presentati nel 2020.

Il Tribunale ha attuato anzitutto la programmazione dei ricorsi arretrati proposti nel triennio 2016-2018, che ha definito attraverso 4 udienze di "smistamento", suddividendoli secondo il criterio della permanenza dell'interesse ad ottenere la pronunzia di merito; pertanto, per quelli assistiti da interesse, è stata celermente fissata l'udienza di discussione, mentre sono stati emessi provvedimenti estintivi per i ricorsi in cui detto interesse è venuto meno.
Il sistema ha così condotto complessivamente alla definizione, entro il primo semestre, di circa 150 gravami (1/5 dichiarati estinti o improcedibili; gli altri sono stati fissati per l'udienza di decisione).

Un'osservazione a parte meritano i **ricorsi proposti nel 2019, la cui definizione (per un totale di 441)** era già stata autonomamente programmata dal Tribunale tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, dunque in epoca anteriore alle disposizioni del PNRR che sono intervenute alla fine dell'anno, vale a dire nel momento in cui la pendenza è diventata triennale ed ha permesso di considerarli veri e propri arretrati. Di questi la relazione riferisce a proposito degli obiettivi per il 2022 (V. infra, punto 2B)

Al termine del 2021 risultano **decisi 1043 ricorsi**, utilizzando tutte le forme decisionali previste dal codice del processo amministrativo. Anche questo dato è comprensivo delle sentenze emesse in ottemperanza alla citata legge Pinto e che sono state 611. Al netto di queste, le decisioni del 2021 sono state quindi 432 ed hanno riguardato prevalentemente ricorsi proposti dal 2017 al 2021 (v.all. III).

Aggiungendo al carico pendente al termine del 2020 (1514) i ricorsi proposti nel 2021 e sottraendo da tale somma il predetto numero dei ricorsi definiti, permangono **pendenti al 31.12.2021 1250 ricorsi**; rispetto a questo dato si registra dunque un **decremento del 18% dei ricorsi,** emergendo la consistente conferma di una tendenza iniziata già dal 2017, proseguita sino all'anno appena concluso e che ha condotto ad una **riduzione del 35 % delle pendenze rispetto alla situazione al 31.12.2016** (che vedeva 1923 ricorsi).

I dettagli numerici e tipologici delle decisioni sono contenuti nella tabella dell'allegato II.

Occorre peraltro osservare che sarebbe stata possibile una produttività ancora maggiore in assenza fattori negativi ormai cronici, quali la mancanza di un magistrato rispetto all'organico previsto e, sul piano specificamente processuale, ancora da un notevole numero di istanze di rinvio della trattazione ricorsi, le quali dilazionano spesso la definizione dei ricorsi di oltre un anno. Tali rinvii in gran parte traggono origine dagli articolati sviluppi delle vicende successive al procedimento ed agli atti che

hanno originato il contenzioso (ad esempio in materia di ambiente, edilizia o di concorsi), oppure dalla segnalazione di trattative in corso tra le parti per la risoluzione della controversia, tutti fattori che sotto il profilo temporale presentano una prognosi assolutamente incerta. E' invece certo che, non potendosi superare un determinato numero di ricorsi per udienza, lo slittamento "sine die" dei tempi delle trattazioni rinviate finisce per invadere spazi del calendario udienze destinati alla programmazione di altri ricorsi, che così ne ereditano il ritardo, contrastando in maniera rilevante e dannosa l'obbiettivo dell'accorciamento dei tempi di decisione e contraddicendo le costanti sollecitazioni ad una rapida definizione del contenzioso. Eppure la celerità dovrebbe essere, per il celebrato indirizzo europeo, il vero scopo di ogni riforma della giustizia nell'interesse dei cittadini.

Cionondimeno, quanto alla **riduzione della durata dei processi**, da tempo obiettivo di questo Tribunale, va segnalato che :

- la **durata media presso il TAR Umbria** tende ad avvicinarsi ai **due anni;**
- i **tempi di deposito delle decisioni** sono ormai da anni quasi dimezzati rispetto al massimo di 45 giorni indicato dalla legge, ed anche di questo dobbiamo dare atto con soddisfazione ai magistrati addetti al Tribunale.

- in via del tutto marginale, a tale accorciamento prova a concorrere anche il legislatore, che ha adottato specifiche modifiche del codice del processo amministrativo processuali, varate nel quadro della **normativa del PNRR sugli arretrati triennali,** modifiche **che si applicano non solo ai riti accelerati previsti dal c.p.a. in numerose materie;** in particolare l'art. 74-bis preclude ora le istanze di rinvio dell'udienza se non per motivi eccezionali e quelle di cancellazione dal ruolo. Le prime sono state governate da questa Presidenza nel rispetto delle esigenze del contraddittorio e del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, nonchè in considerazione degli interessi pubblici coinvolti al fine di non prolungare il processo oltre i tempi fisiologicamente necessari;

Le materie oggetto dell'attività giurisdizionale hanno riguardato come sempre i settori più importanti per la qualità della vita dei cittadini dell'Umbria. In allegato (n. I) sono indicate le materie più frequentemente trattate e, all'interno di ciascuna, sono massimate le decisioni più significative. In generale possiamo osservare che un cospicuo numero di ricorsi riguarda costantemente, oltre gli appalti pubblici, il diritto edilizio e di impresa, con le relative implicazioni ambientali, la normativa sulle armi (prevalentemente ad uso venatorio, estremamente diffuso in Umbria), i rapporti di lavoro con l'Università, le misura agevolative per le imprese, il soggiorno degli stranieri.

1.2 - L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Si tratta di un tema che di solito non prende grande spazio nella relazione del Presidente, ma che merita senza dubbio di essere menzionata allorchè essa si è svolta con qualità ed efficienza.
Sotto il profilo dei soggetti, nel 2021 l'incarico dirigenziale è stato svolto sino al gennaio 2022 dal Segretario generale "ad interim" dott. Casamassima (che saluto) e del personale da egli diretto; il dirigente si è infatti impegnato per la segreteria di tre uffici, il TAR Basilicata (di cui è titolare), il TAR Umbria ed il TAR Lazio-sezione staccata di Latina, per il quale ha ricevuto l'incarico. Al medesimo va quindi un particolare ringraziamento ed il nostro cordialissimo saluto. Diamo il

benvenuto al nuovo Segretario generale, dott. Bufalo, questa volta nominato nella titolarità dirigenziale delle segreterie di due uffici da tempo amministrativamente accorpati (TAR Umbria e TAR Lazio-sezione staccata di Latina), con gli auguri di buon lavoro.

Quanto al contenuto dell'attività, anche l'anno 2021 è stato connotato dall'emergenza da Sars-Cov-2 che ha condizionato in modo determinante le attività di segreteria e, quindi, del personale amministrativo, che per questa ragione ha lavorato prevalentemente da remoto.

Gli assetti organizzativi dei servizi, rimodulati già dall'anno 2020 a motivo della presenza del personale in Sede secondo turnazioni prestabilite, non hanno tuttavia ricevuto pregiudizio, garantendo completezza e tempestività degli adempimenti anche con il frequente ricorso a forme **d'interlocuzione in via elettronica dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico con l'utenza,** ovvero tramite comunicazioni di cortesia veicolate dal Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA). In questo àmbito sono state adottate cautele diversificate a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro (in considerazione della ripresa "in presenza" delle udienze e sono stati dotati di dispositivi di protezione individuale (DPI) e si sono disciplinate le modalità d'ingresso in ufficio sia del personale che di coloro che a vario titolo accedono alla sede.

Nel corso dell'anno è stato eseguito un intervento di **razionalizzazione della rete LAN**, programmato nell'anno precedente ma che non aveva avuto luogo per ragioni legate all'emergenza sanitaria e alla difficoltà di approvvigionamento di materiali e componentistica; tali interventi hanno consentito una migliore funzionalità tecnica, di fruire da parte del personale dei locali al secondo piano della Sede, nonché di porre a disposizione degli avvocati spazi più ampi di attesa per la chiamata in udienza. In tale prospettiva è stato dismesso – nelle modalità dettate delle vigenti procedure amministrative sul punto - materiale di vario genere, da tempo non più adatto od utile agli usi di ufficio, e si è proceduto ad inviare all'archivio esternalizzato intere annualità di fascicoli di causa definiti.

Quanto alle **attività di segreteria**, sono state adottate le seguenti iniziative volte al miglioramento dei servizi.
Si è proceduto alla **digitalizzazione di atti e documenti versati in formato solo cartaceo e in data precedente l'avvio del Processo Amministrativo Telematico** (PAT). L'obiettivo era di disporre di un archivio elettronico dei ricorsi pendenti più completo e per agevolare il lavoro di abbattimento dell'arretrato. L'eliminazione delle copie cartacee ha poi consentito di ottimizzare l'utilizzo degli ambienti di lavoro.
La Segreteria ha curato l'**aggiornamento dei dati presenti nel SIGA** per una reale corrispondenza con la situazione effettiva ed affinché il fascicolo elettronico si trovi sempre nello "stato" corretto.
Sia che si lavori in presenza che da remoto, la verifica delle produzioni di parte è quotidiana e, dove necessario, si apportano le dovute correzioni.
Sono stati informatizzati il registro degli impianti ed il registro delle manutenzioni ordinarie degli impianti (elettrico, di condizionamento, antincendio ed antintrusione), già tenuto in modalità cartacea, è stato informatizzato previa digitalizzazione dei documenti, ai fini della pronta reperibilità di dati, documenti e di uno scadenziario degli adempimenti di legge.

Per le procedure di spesa sono state messe in atto cautele per prevenire eventuali situazioni di conflitto d'interesse e si è fatta regolare applicazione del principio di rotazione negli affidamenti. Gli

adempimenti contabili sono stati assolti con tempestività, nel rispetto della normativa vigente e certificati da un indice di tempestività annuale dei pagamenti (ITP) di assoluto valore (-29,256 giorni: fonte SICOGE della Ragioneria Generale dello Stato).

L'Ufficio ha esaminato con regolarità i **dati del contributo unificato** registrati nel SIGA e l'abbinamento dei versamenti con le risultanze dell'Agenzia delle Entrate ai fini del recupero del credito in caso di mancato/insufficiente versamento, con riscontro di corrispondenza tra dovuto e versato.
È stata svolta verifica sui **contenziosi pendenti e su quelli definiti innanzi alle Commissioni tributarie** nei quali è parte il TAR Umbria, al fine di provvedere, ove mancanti, alle conseguenti annotazioni nel registro dei crediti da recuperare, al recupero coattivo tramite ruolo, ovvero ad attivare la procedura di discarico dal ruolo.

- L'adempimento degli **obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione** della corruzione è avvenuto nei tempi prescritti e in conformità a quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) nell'ambito della Giustizia Amministrativa, adottato con DPCS n. 120 del 31/03/2021. L'Ufficio ha altresì costantemente aggiornato i dati pubblicati nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito internet della G.A. secondo quanto prescrivono l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della L. 190/2012.

2 - PROSPETTIVE PER IL 2022

A) - OBIETTIVI GIURISDIZIONALI GENERALI

Nel quadro normativo inerente gli obiettivi programmatici e costituito dall'art. 37 del d.l. n.98/2011, questo Tribunale, considerato il pieno regime del processo telematico, è in grado di confermare e proseguire l'attività mediante le seguenti misure:

- potenziamento dell'ufficio del processo;

- formazione dei ruoli delle udienze di merito mediante bilanciata individuazione dei ricorsi oggetto di istanze di prelievo nell'ordine cronologico, come anche per ricorsi pronti per udienza, nonché tenendo conto dei termini previsti dalla legge per alcuni riti "speciali";

- prosecuzione della riduzione dell'arretrato, con la fissazione dei ricorsi depositati da oltre 3 anni e per i quali sussista ancora interesse alla definizione del giudizio;

- aumento delle decisioni adottabili con decreto presidenziale decisorio in base al c.p.a., con speciale riferimento alle improcedibilità ed alle perenzioni;

- prosecuzione dell'opera di contrasto di tendenze dilatorie della decisione nel merito dei ricorsi, specialmente in presenza di misura cautelare accolta;

- applicazione dell'art. 71-bis, ove sussistano i presupposti, per la rapida definizione dei ricorsi nel merito.

B) - OBIETTIVI GIURISDIZIONALI SPECIFICI

Si procederà, nel rispetto delle disposizioni del CPGA sui carichi di lavoro dei magistrati, a programmare la trattazione dei ricorsi pendenti a tutto il 31.12.2021, da distribuire iniziando dalle 21 udienze dell'anno e con le priorità imposte dalla normativa. Si tratterà in prevalenza di ricorsi proposti nel 2020 e 2021, ma saranno presenti anche ricorsi del 2022.

Il primo semestre è già quasi totalmente dedicato alla definizione dei ricorsi proposti nel 2020 e 2021, per un numero complessivo stimato in 216 affari, distribuiti tra 12 udienze. Al giorno antecedente questa cerimonia, è stato già portato in udienza un totale di circa 70 ricorsi. Questa cifra è composta da 20 ricorsi del 2019, fissati indipendentemente dalla loro pendenza ultra triennale, 9 del 2020 e 39 del 2021.

Nel secondo semestre:
- proseguirà la fissazione dei ricorsi 2020 e 2021 (stimata in circa 172, distribuiti tra le 9 udienze del semestre);
- è previsto **l'esaurimento dei ricorsi proposti nel 2019 e che raggiungono nel 2022 i tre anni dalla loro proposizione**. Essi infatti sono stati recentemente individuati come pendenze arretrate

dalle disposizioni del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (in applicazione del citato **PNRR)**, che ha individuato la necessità di smaltirle entro il 31 dicembre 2022, ricorrendo ad udienze straordinarie e da tenersi da remoto in giorni differenti da quelli previsti per le udienze ordinarie. Il TAR Umbria ha quantificato in circa 50 i ricorsi in questione, trattabili in due udienze da remoto (una nel mese di luglio e l'altra a novembre). La loro fissazione (attuabile solo dopo l'assenso da parte Consiglio di presidenza) libererà un corrispondente numero di posti per la definizione di ricorsi depositati nel 2020 e nel 2021, consentendo al Tribunale anche per questo anno di ribadire **l'obiettivo tendenziale della durata media biennale dei processi.**

Riassumendo, per il 2022, tra 21 udienze ordinarie e 2 straordinarie, si prevede complessivamente **la trattazione di circa 436 ricorsi, al netto dei ricorsi ex lege Pinto, solo per i quali si profilano oltre 600 decisioni.** In tale numero dovranno comunque esser ricompresi i ricorsi (non prevedibili) in materia di appalti di lavori, servizi e forniture provenienti con altri dal rito cautelare e che beneficiano dei brevi termini per la fissazione dell'udienza di merito indicati dagli artt. 119 e 120 del codice del processo amministrativo. In sostanza, anche **per il 2022 si prevede dunque la definizione di ben oltre mille ricorsi.**

C) - OBIETTIVI AMMINISTRATIVI

Non ho notizia di obiettivi sotto il profilo amministrativo dell'attività amministrativa, ma del resto essendosi il nuovo Segretario generale insediato a febbraio di quest'anno, occorre riconoscergli il tempo necessario per predisporre, di intesa con questa Presidenza una programmazione che individui obiettivi eventualmente ulteriori e non solo a conferma di quelli già conseguiti.

Lascio ora spazio agli interventi programmati.

3 - CONCLUSIONI

Ringrazio gli intervenuti.

Forse stiamo uscendo dal lungo tunnel, anche se si è trattato di una galleria molto bene illuminata dal meritorio impegno profuso dal Tribunale e dai risultati che ho appena illustrato e mi pare di capire positivamente valutati anche dagli interventi che abbiamo ascoltato. L'uscita non potrà che far bene alla vita della comunità regionale, semprechè non subentrino le conseguenze nazionali di altre e più gravi calamità, innegabilmente e potenzialmente foriere di nuovo contenzioso.

Con questo riconoscimento e con l'auspicio di proseguire nella strada sin qui percorsa, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2022 presso il TAR Umbria.

ALLEGATO I

PRINCIPALI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 2021

ACCESSO AI DOCUMENTI

Sentenza 1 marzo 2021, n.137
Il parere legale non può essere osteso quando è espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso.
In sede di istanza di accesso, il parere legale va osteso quando ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso; l'accesso va invece negato quando il parere è espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio.

ACCISE

Sentenza 26 marzo 2021, n. 203
L'art. 8 del d.lgs. n. 504/1995 – Testo unico delle accise – non consente di ritenere che l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato di prodotti energetici in regime di sospensione dell'accisa possa essere condizionata ad una valutazione dell'amministrazione circa la convenienza economica, per il richiedente, dello svolgimento dell'attività di movimentazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, essendo il regime autorizzatorio in questione posto a presidio dell'interesse pubblico a garantire la riscossione del tributo ed a scongiurare che la merce possa uscire irregolarmente dal regime sospensivo sfuggendo così all'imposizione.

AMBIENTE E PAESAGGIO

Sentenza 13 gennaio 2021, n. 7
Valutazione di impatto ambientale - La funzione tipica della valutazione di impatto ambientale (VIA) è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio – economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di talune scelte al sindacato del G.A. se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.

Sentenza 1 febbraio 2021, n. 24
Discrezionalità del giudizio sull'impatto ambientale. L'Amministrazione, nel formulare il giudizio sull'impatto ambientale, esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Sentenza 8 febbraio 2021, n. 38
Le previsioni del D.P.R. n. 31/2017, che individuano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo per i quali, per il limitato impatto sul bene tutelato, non è richiesto il rilascio di autorizzazione paesaggistica o è consentita un'autorizzazione semplificata, hanno natura regolamentare e, pertanto, devono essere interpretate conformemente alle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività.

ANIMALI

Sentenza 18 gennaio 2021, n. 21
Decoro e igiene urbana cui sono obbligati i possessori di cani.
Lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica può essere adeguatamente soddisfatto mediante l'imposizione, agli accompagnatori di cani, dell'obbligo di rimuovere le eventuali deiezioni con le palette predisposte all'uso e di riporle, opportunamente chiuse in appositi sacchetti, nei cestini portarifiuti, anche eventualmente organizzando adeguate forme di controllo a che tali comportamenti vengano effettivamente osservati.

ATTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 9 marzo 2021, n. 155
Distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio - La distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio è data dallo svolgimento quanto al secondo di una nuova istruttoria o di una rinnovata valutazione e ponderazione ovvero un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento. Segnatamente, ricorre l'atto meramente confermativo nel caso in cui è ribadita la decisione assunta nell'atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; vi è invece provvedimento di conferma quando si procede ad un riesame dalla precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti ovvero acquisendone di nuovi, come pure ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti. Il provvedimento di conferma si configura dunque come esito di un procedimento di secondo grado, senza che rilevi il fatto che la decisione assunta coincida perfettamente con quella contenuta nel precedente provvedimento, perché quel che conta è che essa sia il frutto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo. In altri termini, sollecitata, in entrambi i casi, a riaprire il procedimento da un'istanza esterna, l'Amministrazione con l'atto meramente confermativo dà una risposta negativa non riscontrando valide ragioni di riapertura del procedimento concluso con la precedente determinazione, laddove con il provvedimento di conferma dà una risposta positiva, riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione; di conseguenza solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento e, all'esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente.

Sentenza 7 giugno 2021, n. 428
Distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio - Un atto deve essere considerato meramente confermativo se si limita semplicemente a dichiarare l'esistenza di un precedente provvedimento, senza alcuna nuova istruttoria, né rivalutazione degli interessi, né tanto

meno una nuova motivazione; laddove, non ricorre un atto di sola conferma quando si procede a riesame della precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti, ovvero addirittura acquisendone di nuovi, nonché ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti.

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Sentenza 8 febbraio 2021, n. 36
Presupposti per il rilascio del porto d'armi - Per giurisprudenza pacifica non è configurabile una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all'ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all'art. 699 cod. pen. e di cui all'art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110. Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne.

Sentenza 12 luglio 2021, n. 547
Poteri della P.A. in materia di rilascio di porto d'armi - Il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza; nel nostro ordinamento, la possibilità eccezionale di autorizzare l'uso di armi da parte dei privati è improntata alla logica della massima cautela e del massimo rigore, fino a considerare impeditivi anche solo comportamenti omissivi con riguardo alla diligenza nella custodia, e, quando l'uso delle armi sia richiesto per difesa personale, si ritiene che il "bisogno" dell'arma non possa essere provato sulla base della mera appartenenza ad una determinata categoria professionale o dello svolgimento di una determinata attività economica.

Sentenza 22 luglio 2021, n. 562
Revoca della patente di guida per la insussistenza dei requisiti morali. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo, nel caso di contestazione degli atti con i quali la Pubblica amministrazione, rilevata la insussistenza dei «requisiti morali» previsti dall'art. 120, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, ha revocato la patente di guida a soggetto condannato.

Sentenza 13 settembre 2021, n. 631
Revisione della patente di guida per inidoneità tecnica. L'ordine di revisione della patente di guida per inidoneità tecnica è adottato all'esito di un giudizio altamente discrezionale, ma la sfera di discrezionalità di cui dispone l'Ufficio della motorizzazione civile in materia non lo esime dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che giustificano i dubbi sulla persistenza dei requisiti idoneativi alla guida in relazione ai fatti accertati; ne consegue che l'Amministrazione che dispone la revisione della patente non può ragionevolmente prescindere da un'autonoma valutazione delle circostanze fattuali, così come emergenti dagli atti, al fine di esternare la sussistenza dei dubbi suddetti, i quali devono, pertanto, trovare espressione in una puntuale ed esauriente motivazione, anche con riferimento alla gravità della condotta tenuta dall'interessato.

CONCORSI ED ESAMI

Sentenza 8 gennaio 2021, n. 4
Sindacabilità del voto assegnato allo studente dell'esame di maturità – La Commissione d'esame ha facoltà di attribuire discrezionalmente a norma dell'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998, ai candidati che si siano particolarmente distinti nelle prove d'esame (ottenendo almeno 70 punti) e la cui ottima riuscita scolastica sia già stata riconosciuta dal Consiglio di classe con l'attribuzione di almeno 15 punti di credito scolastico, un'integrazione variabile di punteggio da un minimo di 1 punto a un massimo di 5 punti. La Commissione è dotata al riguardo di un potere discrezionale dovendo la sua decisione essere motivata, il che, pur nel silenzio della norma circa i criteri da seguire per l'attribuzione di detto punteggio, conduce ad affermare che deve essere possibile ricostruire l'iter logico che ha portato all'assegnazione di un dato punteggio anziché di un altro e di verificare che la Commissione si sia attenuta a valutazioni uniformi per tutti gli allievi beneficiari di tale trattamento.

Sentenza 30 agosto 2021, n. 618
Conseguenza dell'annullamento giurisdizionale della procedura selettiva.
L'annullamento giurisdizionale della procedura selettiva ha effetto non soltanto viziante, ma anche caducante, sul successivo atto di nomina, che non può continuare ad esplicare effetti giuridici in quanto non sostenuto da valido giudizio idoneativo, pur applicandosi, per il tempo in cui è stato svolto l'incarico, il regime previsto per il funzionario di fatto, senza che ciò precluda ogni attività adempitiva dell'amministrazione diretta al doveroso ripristino della legalità.

Sentenza 29 novembre 2021, n. 894
Potere dell'Amministrazione di revocare il bando di concorso fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, La revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità.

CONTRATTI PUBBLICI

Sentenza 30 aprile 2021, n. 38
Il giudizio di congruità di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 è finalizzato a verificare la sostenibilità economica complessiva dell'offerta e, pertanto, la valutazione di congruità non può non essere condizionata dagli obblighi nascenti in capo all'operatore economico per effetto – non già delle tabelle ministeriali, meramente ricognitive dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva e degli oneri previdenziali ed assistenziali, bensì – del contratto collettivo nazionale di lavoro entrato in vigore prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e destinato a regolare i rapporti di lavoro nell'orizzonte temporale dell'esecuzione della commessa: non può pertanto ritenersi illogica o irragionevole la scelta della stazione appaltante di porre a base del giudizio di congruità le tabelle del costo della manodopera approvate successivamente alla data della presentazione delle offerte, se le stesse siano

ricognitive delle disposizioni poste dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato antecedentemente alla stessa data.

Sentenza 3 aprile 2021, n. 305
Il contratto di avvalimento, istituto che incontra il *favor* del legislatore europeo e nazionale perché diretto a garantire la più ampia concorrenza nel mercato delle commesse pubbliche, deve contenere impegni sufficientemente specifici e determinati, sia con riguardo alle figure professionali messe a disposizione, sia con riguardo alle prestazioni che, per il tramite di dette figure professionali, l'ausiliaria si è obbligata ad eseguire in favore dell'ausiliata in vista dello svolgimento del servizio, in modo che la stazione appaltante sia messa nelle condizioni di verificare, in sede di gara, e di controllare, in sede di esecuzione, che la messa a disposizione del requisito non sia meramente cartolare, ma si sostanzi nella prestazione effettiva, da parte dell'ausiliaria, delle attività e dei mezzi contrattualmente stabiliti, dovendo invece escludersi la validità di un contratto di avvalimento che applichi formule del tutto generiche ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti una parafrasi della clausola della *lex specialis* descrittiva del requisito oggetto di avvalimento.

Sentenza 24 settembre 2021, n. 682
Allorché la stazione appaltante, attraverso la *lex specialis* di gara, abbia inteso porre vincoli al successivo esercizio della discrezionalità, individuando anticipatamente di criteri e modalità di valutazione delle offerte, al fine di evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, favorire l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle previsioni, con la duplice conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni.

Sentenza 24 settembre 2021, n. 683
Qualora il contenuto del capitolato speciale della fornitura non consenta di ritenere che l'operatore aggiudicatario possa limitarsi a fornire il bene offerto, ma debba farsi carico di ulteriori attività di significativa complessità, strumentali ed accessorie e necessarie all'utilizzo ed al funzionamento del bene medesimo e tali da renderlo operativo, non essendo lo stesso immediatamente fruibile da parte della stazione appaltante, la procedura non può qualificarsi in termini di fornitura senza posa in opera, con conseguente necessità della separata indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, la cui omissione comporta l'esclusione dell'offerta senza possibilità di soccorso istruttorio.

Sentenza 29 novembre 2021, n. 887
In sede di sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, le giustificazioni addotte dall'aggiudicatario in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta ben possono condurre ad una modifica delle singole voci di costo in particolare tramite compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.

Sentenza 30 novembre 2021, n. 901
Appalti pubblici - determinabilità dell'oggetto del contratto e clausola immediatamente escludente – Deve essere ricondotta al novero delle "clausole immediatamente escludenti" - pertanto

immediatamente impugnabili in quanto preclusive della partecipazione o tali da impedire con certezza la stessa formulazione dell'offerta - la previsione della legge di gara che, per effetto della mancanza di dati certi circa l'entità e il contenuto dei futuri contratti da stipulare a valle dell'aggiudicazione con le singole Aziende sanitarie, renda impossibile formulare una offerta seria ed affidabile, impedendo in tal modo un reale confronto concorrenziale.

CONTRIBUTI E PROVVIDENZE

Sentenza 30 aprile 2021, n. 296
Competenza del giudice ordinario nella controversia in materia di materia di provvidenze in favore delle cc.dd. vittime del dovere. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia in materia di provvidenze in favore delle cc.dd. vittime del dovere, configurandosi la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari quale vero e proprio diritto soggettivo, rispetto al quale la Pubblica Amministrazione è priva di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità - circoscritti alla qualificazione dell'evento come riconducibile ad uno di quelli tipici - sia con riferimento all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge.

EDILIZIA

Sentenza 26 febbraio 2021, n. 118
Ingiunzione a demolire di opere abusive adottata a distanza di anni dall'abuso.Nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione, la mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Sentenza 29 novembre 2021, n. 874
Ai fini della motivata reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio una volta che sia intervenuta la sua decadenza per decorso del termine quinquennale, è necessaria, per espressa previsione dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, la rinnovazione dei procedimenti di approvazione del piano urbanistico generale ovvero una sua variante: ove, infatti, agli stessi fini, si ritenesse sufficiente l'approvazione del progetto dell'opera pubblica, la limitazione espropriativa della proprietà impressa mediante la reiterazione del vincolo sfuggirebbe alla maggiormente garantita procedura che prevede, oltre all'intervento dei destinatari ultimi della reiterazione in sede di predisposizione delle osservazioni, la doppia verifica degli enti preposti alla programmazione dell'assetto territoriale attraverso il duplice momento della adozione e della approvazione degli strumenti urbanistici.

ESPROPRIAZIONI E REQUISIZIONI

Sentenza 12 aprile 2021, n. 262
Natura della requisizione d'uso della proprietà privata. Il provvedimento di requisizione d'uso della proprietà privata è atto avente carattere di straordinarietà, adottato in base a contingenze non affrontabili se non con misure di eccezione, per la salvaguardia di interessi generali non altrimenti tutelabili e per tale ragione deve essere assunto con il minimo danno per il privato e con determinazione di un puntuale termine di efficacia dell'atto, fissato nel minimo indispensabile, prorogabile soltanto in presenza del permanere delle gravi necessità che hanno dato luogo all'adozione dell'atto medesimo.

GENERI DI MONOPOLIO

Sentenza 10 febbraio 2021, n. 50
Calcolo delle distanze fra rivendite ordinarie e speciali - Se la distanza tra le rivendite speciali e ordinarie di tabacchi deve essere determinata avendo a riferimento il percorso pedonale più breve - dovendosi intendere per questo il tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme della circolazione viaria - è altresì vero che il percorso indica un tragitto secondo un senso di marcia da un punto di partenza ad uno di arrivo, ma a tal fine deve innanzi tutto verificarsi il percorso (con applicazione delle regole ad esso relative), sia partendo dalla nuova rivendita, sia partendo dalla rivendita preesistente.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Sentenza 13 settembre 2021, n. 627
Oggetto e limiti del giudizio di ottemperanza. Il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso.

GIURISDIZIONE

Sentenza 2 febbraio 2021, n. 34
Nelle controversie in materia di contributi la giurisdizione è del giudice amministrativo o di quello ordinario a seconda della posizione giuridica soggettiva lesa. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione - nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l' an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

Sentenza 8 febbraio 2021, n. 44
I gruppi di azione locale non possono ritenersi soggetti alla disciplina pubblicistica in relazione agli atti nei quali si esplica la loro vita associativa interna e, dunque, per gli atti di convocazione delle adunanze degli organi collegiali e per gli aspetti relativi alla valida costituzione degli stessi ed alla valida espressione della loro potestà decisionale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie riguardanti tali atti.

Sentenza 6 aprile 2021, n. 227
Giurisdizione G.O. nelle controversie in materia di pubblico impiego, relative a questioni lavorative sorte dopo il 30 giugno 1998. Le controversie in materia di pubblico impiego, relative a questioni lavorative sorte dopo il 30 giugno 1998, ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 63, d.lg. n. 165 del 2001.

Sentenza 27 ottobre 2021, n. 746
La controversia avente ad oggetto la domanda con la quale l'aspirante all'inclusione nell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore amministrativo o direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario regionale di cui all'art. 36-*bis* della legge regionale n. 11/2015 deduca l'illegittimità del suo mancato inserimento nell'elenco degli idonei rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'amministrazione non esercita, nell'ambito di detto procedimento, poteri discrezionali, ma è chiamata esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti di regolare e tempestiva presentazione della domanda e dei requisiti normativamente previsti, svolgendo un'attività vincolata e di carattere meramente ricognitivo.

IMMIGRAZIONE

Sentenza 10 maggio 2021, n. 319
Revoca delle misure di accoglienza in favore del migrante per violazione di regole della struttura presso cui era accolto - Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 12 novembre 2019 nella causa C – 233/18, la previsione dell'art. 23, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 142 del 2015 deve essere disapplicata *in parte qua*, in quanto l'art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni applicabili ad uno straniero richiedente protezione internazionale, in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o di comportamenti gravemente violenti, la revoca (anche solo temporanea) delle condizioni materiali di accoglienza.

ORDINANZE D'URGENZA

Sentenza 30 agosto 2021, n. 620
Presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente - L'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di pericolo che non sia possibile fronteggiare con gli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento. La circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo è

irrilevante ai fini dell'ordinanza, in quanto il trascorrere del tempo non priva l'autorità preposta del potere di intervenire, al fine di prevenire il danno alla incolumità pubblica, che anzi può risultare aggravato dal trascorrere del tempo; il presupposto necessario per l'adozione dell'ordinanza consiste, infatti, nell'attualità del pericolo al momento in cui intervenga il provvedimento, non rilevando il tempo trascorso dalla sua insorgenza.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 7 aprile 2021, n. 248
Non occorre dare il preavviso di rigetto nel caso in cui il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato.
L'istituto del c.d. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, ha lo scopo di far conoscere all'amministrazione procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in gioco; tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia in quanto vincolato, sia in quanto, sebbene discrezionale, sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza 6 aprile 2021, n. 212
Rinuncia a mandato da parte del difensore di una delle parti costituite - Ai sensi degli artt. 85 e 301, comma 3, cod. proc. civ., non osta alla prosecuzione del giudizio l'intervenuta rinuncia a mandato da parte del difensore di una delle parti costituite.

Sentenza 9 giugno 2021, n. 436
Decorrenza del termine per la impugnazione di un piano regolatore generale o di una variante - Il termine per la impugnazione di un piano regolatore generale o di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (o sulla Gazzetta Ufficiale) del decreto di approvazione di essa; decorre, invece, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza solo quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale, ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene, imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione. Difatti, in caso di varianti urbanistiche particolari, che incidono cioè su specifici beni interessando soggetti determinati, il relativo provvedimento deve essere a questi ultimi notificato, decorrendo il termine d'impugnazione dal momento dell'avvenuta notifica; pertanto, la regola generale secondo cui ogni variante che abbia contenuto ed obiettivi di pianificazione urbanistica e che abbia ad oggetto una parte significativa del territorio comunale è esente dalla notifica individuale subisce una deroga - ovviamente incidente sul requisito della conoscenza ai fini della tempestiva impugnazione - solo in casi del tutto eccezionali, nei quali l'unico effetto della variante è quello di imprimere un vincolo su di uno specifico bene immobile.

Sentenza 28 ottobre 2021, n. 768
Il controinteressato non deve necessariamente essere indicato nel provvedimento impugnato.
Non occorre che il controinteressato sia espressamente individuato nell'atto, essendo sufficiente che sia comunque facilmente individuabile secondo semplice e ordinaria diligenza.

Sentenza 11 novembre 2021, n. 801
Presupposto della cessazione della materia del contendere. Nel processo amministrativo presupposto per dichiarare la cessazione della materia del contendere è che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite.

Sentenza 12 novembre 2021, n. 824
Conseguenza dell'omessa notifica del ricorso all'Amministrazione. Nel processo amministrativo la mancata notifica del ricorso di primo grado ad una delle parti pubbliche necessarie determina l'inammissibilità del ricorso di primo grado, rilevabile d'ufficio anche in sede di appello.

Ordinanza 27 dicembre 2021, n. 985
Ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere degli atti adottati dalla stazione appaltante nell'ambito di una procedura di gara suddivisa in più lotti relativi a prestazioni da eseguirsi in diverse circoscrizioni giudiziarie, deve trovare applicazione l'art. 13, comma 1, cod. proc. amm. – che pone, quale criterio ordinario di riparto della competenza, quello della sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere – e non il diverso criterio degli effetti dell'atto, qualora sia prevista la nomina di un'unica commissione giudicatrice e di un unico responsabile del procedimento, deputati ad adottare provvedimenti riguardanti tutti i lotti, e, inoltre, non tutti i lotti coincidano con un unico territorio regionale, comprendendo più regioni, essendo tali elementi indici dell'unitarietà della gara, i cui atti devono pertanto ritenersi riferibili all'intero territorio nel quale si esplica la competenza della stazione appaltante.

PROCESSO ELETTORALE

Sentenza 13 settembre 2021, n. 625
Soccorso istruttorio in materia elettorale. In materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall'Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell'amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sentenza 24 maggio 2021, n. 386
Ai fini della revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. *e)*, del d.lgs. n. 142/2015,

dovendo la decisione di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza essere adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e con attenta graduazione dell'intensità della sanzione rispetto alla gravità della condotta, è necessaria la preventiva instaurazione di un effettivo contraddittorio endoprocedimentale, che consenta all'interessato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in relazione agli addebiti che gli vengono contestati, con la conseguenza che solo particolari esigenze di celerità, di cui si deve dare adeguatamente conto in motivazione, possono giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

PUBBLICA SICUREZZA

Sentenza 30 giugno 2021, n. 509
La natura dei provvedimenti di DASPO quali misure di prevenzione impone che l'adozione del divieto debba essere motivata con riferimento a comportamenti del destinatario dai quali possa derivare concreto pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, ad esempio mediante la sollecitazione nelle tifoserie di sentimenti di odio o di vendetta o l'incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva, mentre l'espressione di critica, seppure aspra, rispetto alla condotta di un capo di governo in relazione ad una specifica e grave vicenda non sono riconducibili ad alcuna forma di incitamento alla violenza, ma costituiscono esercizio del diritto di critica politica costituzionalmente garantito e non conculcabile in nome di non meglio specificate esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

PUBBLICO IMPIEGO

Sentenza 19 febbraio 2021, n. 73
Trasferimenti ad altra sede di servizio per assistenza continua a familiari disabili.
Per il trasferimento chiesto dai pubblici dipendenti necessitati a prestare assistenza ai familiari disabili la l. 4 novembre 2010, n. 183 non richiede più i requisiti della continuità e dell'esclusività, in passato imposti dall'art. 33 comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104, con la conseguenza che gli stessi non possono più essere pretesi dall'Amministrazione come presupposto per la concessione del suddetto beneficio e gli unici parametri, entro i quali l'Amministrazione deve valutare se concedere o non il trasferimento presso la sede di servizio richiesta o località limitrofe, sono da un lato le proprie esigenze organizzative ed operative e, dall'altro, l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un uso strumentale.

Sentenza 28 ottobre 2021, n. 758
L'art. 91 del D.P.R. n. 3/1957, nell'indicare quale presupposto della sospensione cautelare obbligatoria l'emissione di mandato di cattura o di arresto, si riferisce alla disciplina delle misure cautelari e precautelari previste dal codice di procedura penale del 1930, la cui applicazione determinava la necessaria sospensione cautelare dal sevizio a causa dell'obiettiva impossibilità, per il dipendente pubblico che vi fosse sottoposto, di adempiere la prestazione lavorativa: deve pertanto ritenersi che l'esigenza di disporre di uno strumento di sospensione obbligatoria del rapporto in presenza di un oggettivo impedimento della prestazione sussista oggi anche quando sia applicata una delle misure cautelari previste dal vigente codice di procedura penale che produca l'effetto di

impedire all'indagato l'adempimento della prestazione lavorativa, come la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio prevista dall'art. 289 c.p.p.

SILENZIO

Sentenza 12 novembre 2021, n. 829
Conseguenza dell'adozione dell'atto espresso prima dell'impugnazione del silenzio della p.a.
Il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del privato è inammissibile se prima dell'instaurazione del giudizio l'Amministrazione provvede in via esplicita sull'istanza.

TARIFFE E TASSE

Sentenza 18 novembre 2021, n. 851
Dies a quo del termine per impugnare "tariffe e tasse".
Il termine per impugnare "tariffe e tasse" decorre dal giorno in cui le stesse sono stabilite per provvedimento pubblicato, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, sul presupposto, appunto, della loro immediata lesività.

UNIVERSITÀ

Sentenza 28 ottobre 2021, n. 758
La mera previsione statutaria della nomina del prorettore è sufficiente, senza necessità di ulteriori specificazioni o di formali atti di delega, per ritenere che il prorettore nominato sia investito di funzioni vicarie del rettore e dunque del potere di supplire all'assenza o all'impedimento temporanei del titolare dell'organo di vertice dell'ateneo, dovendo a tale riguardo darsi comunque rilievo alla funzione prepositiva svolta da prefisso nominale "pro", anteposto a "rettore", per indicare la persona che fa le veci di un'altra nell'esercizio di una funzione, di un ufficio o di una carica.

Sentenza 6 dicembre 2021, n. 960
La formulazione dell'art. 24, c. 2, lett. *c)*, della legge n. 240/2010 non autorizza a ritenere che alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN, la commissione debba provvedere unicamente nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a sei ed all'esclusivo fine di selezionare i sei candidati da ammettere alla discussione, essendo detta valutazione preliminare finalizzata alla considerazione di un aspetto che, altrimenti, resterebbe fuori dai giudizi della commissione e riguardante la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, profilo in relazione al quale può assumere rilevanza, nei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, il ricorso agli indici bibliometrici.

ALLEGATO II

RIEPILOGO GENERALE

MESI →	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**Totale**
Sospensive esaminate	28	19	20	23	20	23	25		36	28	34	29	**274**
PROVVEDIMENTI CAUTELARI													
Sospensive decise	15	13	12	7	16	22	18	1	22	22	22	17	**187**
Decreti cautelari	3	7	3	2	3	2	4	5	9	3	4		**45**
TOTALE	**18**	**20**	**15**	**9**	**19**	**24**	**22**	**6**	**31**	**25**	**26**	**17**	**232**
PROVVEDIMENTI MONOCRATICI													
Ordinanze Presidenziali	1	1			1								**3**
Decreti Presidenziali	6		1	4	17	17	13					3	**61**
Decreti Ingiuntivi					2								**2**
Ord. Pres. Trasmiss. Tar compet.(definiscono)													**0**
Decreti Pres. Trasmiss. Tar compet.(definiscono)													**0**
Decreti Ingiuntivi (definiscono)				1									**1**
Decreti decisori													
Perenzione									19		3	21	**43**
Rinuncia											2		**2**
Cessata materia del contendere													**0**
Improcedibile										4	6	2	**12**
Estinzione										4	13	4	**21**
Altri Decreti													**0**
TOTALE	**7**	**1**	**1**	**5**	**20**	**17**	**13**	**0**	**19**	**8**	**24**	**30**	**145**
PROVVEDIMENTI COLLEGIALI													
Ordinanze Collegiali	2	2	3	2	2		6	2		11	8		**38**
Altre Ordinanze Collegiali		2	1		4	3	2	2	4	1	5	4	**28**
Rinvio Corte Costituzionale													**0**
Decreti Collegiali		1	1		1	3		1	1	2	2		**12**
Dispositivi di Sentenza											1		**1**
Sentenze parziali			1	3						1			**5**
Sentenze di rito													
Irricevibile			1			1			1	2	2	1	**8**
Inammissibile		1	2	3	3	6	2		5	3	14	10	**49**
Improcedibile	1	7	5	5	7	6	6		3	4	12	6	**62**
Cessata materia del contendere	2	15	5	12	11	13	7		13	5	33	36	**152**
Rinuncia - Estinzione			1	3	1				1	2		2	**10**
Difetto di Giurisdizione	2	4	2	4		2	2		3	2	2	1	**24**
Sentenze di merito													
Accolte	15	55	56	56	53	51	58	2	45	30	38	28	**487**
Respinte	1	15	8	16	19	13	15	1	14	4	11	12	**129**
TOTALE	**23**	**102**	**86**	**104**	**101**	**98**	**98**	**8**	**90**	**67**	**128**	**100**	**1005**

ALLEGATO III

RICORSI DEFINITI PER ANNO DI DEPOSITO E TIPO DI DECISIONE

ANNO ricorso	Ricorsi definiti con sentenza	Ricorsi definiti con sentenza breve	Ricorsi definiti con decreto decisorio	Ricorsi definiti con altri provvedimenti	**TOTALI**
2004			1		**1**
2008					
2009					
2010			1		**1**
2011				1	**1**
2012					
2013	1				**1**
2014	1		4		**5**
2015	4		15	1	**20**
2016	26		19	1	**46**
2017	96		17		**113**
2018	80		4	1	**85**
2019	431		8	2	**441**
2020	246	6	6	2	**260**
2021	48	16	3	2	**69**
TOTALI	**933**	**22**	**78**	**10**	**1043**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELL'UMBRIA

REPVBBLICA ITALIANA